



**DIPARTIMENTO SANITA'**

SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE – (DPF019).

Via Conte di Ruvo, n. 74

65127 PESCARA

oooooooooooooooooooo

**CONTRATTO PER FORNITURE E SERVIZI PROFESSIONALI**

**RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE CENTRALI DEL 118**

**“ABRUZZO SOCCORSO” DI CHIETI-PESCARA, L’AQUILA E**

**TERAMO**

oooooooooooooooooooo

**TRA**

**la Regione Abruzzo** (C.F. 80003170661), con sede legale in L’Aquila, Via L.

Da Vinci n. 6, rappresentata dall’Ing. Camillo Odio, nato a xxx il xx,

identificata con C.I. n. xxx del Comune di Pescara in qualità di Dirigente del

Servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale del Dipartimento Sanità della

Regione Abruzzo, che interviene in questo atto esclusivamente in nome, per

conto e nell’interesse della Regione Abruzzo (nel seguito per brevità

denominata congiuntamente anche **“Committente”**);

**E**

**BETA 80 S.p.A. SOFTWARE E SISTEMI**, con sede legale in Milano, Via

Socrate n. 41, capitale sociale Euro 150.000,00=, iscritta presso il Registro

delle Imprese di Milano (MI) al n. 08540780155, al REA di Milano col n.

1232203, Partita I.V.A. 13274760159 e Codice Fiscale 0854078155,

domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del



procuratore speciale Ing. Silanos Francesco Maria, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo e, oltre alla stessa, la mandante TIM S.p.A. con sede legale a Milano, Via Gaetano Negri n. 1, capitale sociale Euro 11.677.002.855 =, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi al n. \_\_\_\_\_, C.F. e P. IVA 004884410010, domiciliata ai fini del presente atto in\_\_\_\_, via\_\_\_\_, e la mandante GEG S.r.l., con sede legale a CENE (BG), Via A. Manzoni 7/9 capitale sociale Euro 10.000.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al n. \_\_\_\_\_, C.F. e P. IVA 01801560168 domiciliata ai fini del presente atto in via....., giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in\_\_\_\_dott. \_\_repertorio n.\_\_; (nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”).

Si conviene quanto segue:

**PREMESSO CHE:**

- con Determinazione n. 16/DPF017 del 07/05/2019 è stato conferito alla ASL di Pescara l’incarico, ai sensi del D. Lgs. 14 aprile 2016, n.50 e s.m.i., di stazione appaltante per l’espletamento della gara a procedura aperta volta alla stipula di un contratto avente ad oggetto il servizio di fornitura in noleggio e manutenzione full risk del sistema informativo e telefonico 118 della Regione Abruzzo;

- La ASL di Pescara, con Deliberazione a contrarre n. 60 del 23 gennaio 2020, ha indetto quale ASL capofila per conto della Regione Abruzzo una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto FORNITURE E SERVIZI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA GESTIONE



DELLE CENTRALI DEL 118 “ABRUZZO SOCCORSO” DI CHIETI-PESCARA, L’AQUILA E TERAMO, per un importo complessivo del contratto pari a € 4.993.800,00 soggetto a ribasso, relativo ad una durata del servizio di 60 (sessanta mesi), oltre I.V.A., oneri fiscali e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1072 del 30/06/2021 recante *“Procedura aperta, per conto della Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione di sistemi hardware e software e di servizi professionali relativi alla gestione delle centrali del 118 “Abruzzo Soccorso” di Chieti, Pescara, L’Aquila e Teramo. Aggiudicazione”*, l’Azienda Sanitaria di Pescara ha disposto l’aggiudicazione al R.T.I. costituito da Beta 80 S.p.A. Software e Sistemi, TIM S.p.A., GEG S.r.l. per il complessivo importo quinquennale di € 4.510.000,00 (+IVA al 22% pari a €992.200,00) oltre € 13.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (+ IVA al 22% pari a €3.036,00) per una spesa complessiva pari a € 5.519.036,00;

- il Fornitore, aggiudicatario del presente contratto, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del medesimo che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse le cauzioni definitive per un importo di Euro .... (...../00), polizza n. \_\_\_\_\_ rilasciate da \_\_\_\_\_, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali;



**TUTTO CIO' PREMESSO**

*tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate*

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati: Capitolato Tecnico e relativi allegati, Condizioni generali, Offerta del Fornitore, Cauzione definitiva, coperture assicurative e DUVRI.

**3. ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO ED IMPORTO CONTRATTUALE**

1. Il presente contratto ha per oggetto forniture e servizi professionali relativi alla gestione delle centrali del 118 “Abruzzo Soccorso” delle ASL d’Abruzzo.

2. L’importo contrattuale ammonta a € 4.523.800,00 (Euro quattromilionicinquecentotremilaottocento/00) di cui:

a) € 4.510.000,00 (Euro quattromilionicinquecentodiecimila/00) per prestazioni vere e proprie;

b) € 13.800,00 (Euro tredicimilaottocento/00) per oneri per la sicurezza.

L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A..

3. Il Fornitore si obbliga, irrevocabilmente, alle prestazioni oggetto di appalto sino alla concorrenza dell’*importo massimo* del contratto.



4. La Regione Abruzzo si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo fino a concorrenza del 20 per cento del valore originario del contratto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

5. Il servizio dovrà essere prestato con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente contratto e nel capitolato tecnico.

6. La stipula del presente contratto non vincola in alcun modo la Regione Abruzzo all'acquisto di quantitativi, minimi o predeterminati.

### **ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto avrà durata di 5 (cinque=) anni decorrenti dalla data di esito positivo del collaudo previsto ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50.

Alla conclusione del contratto (per scadenza del periodo temporale o per esaurimento del suo valore), in caso di buon esito della fornitura e nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto, in presenza di valide e comprovabili motivazioni di convenienza, il committente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106 del D.lgs 50/2016, si riserva la facoltà di esercitare le opzioni previste negli atti di gara:

- Rinnovo del contratto;
- Proroga del contratto.

E' escluso ogni tacito rinnovo.

Il fornitore non avrà diritto al pagamento di alcuna somma a titolo di risarcimento o indennizzo o a qualunque altro titolo in caso di mancato esercizio delle predette opzioni.



#### **ART. 4 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del contratto a:

- a) prestare i servizi predisponendo ed impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto specificato nel contratto, ivi compresi gli Allegati, e negli atti negoziali.
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali per la gestione e l'assicurazione di qualità dei servizi;
- c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al committente di monitorare la conformità dei servizi alle disposizioni previste nel contratto, nel Capitolato Tecnico e nell'offerta tecnica del fornitore;
- d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla ASL a cui fa capo il servizio di emergenza e dal Committente;
- f) comunicare tempestivamente alla Regione Abruzzo, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nuovi nominativi.

#### **ART. 5 – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO**



Per l'esecuzione dei servizi oggetto, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico nel termine stabilito nell'offerta del Fornitore, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di seguito indicate.

#### **ART. 6 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono indicati nell'Offerta Economica.
2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza trimestrale, a seguito di verifica di conformità positiva e saranno corrisposti dal committente secondo la normativa vigente in materia di Contabilità e previo accertamento della prestazione effettuate.
3. Gli importi di cui al precedente punto 2) saranno fatturati dalla società mandataria (Beta 80 S.p.A. Software e Sistemi) e dalle mandanti (TIM S.p.A. e GEG S.r.l.), ognuna per la quota di competenza;
4. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura.
5. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136. In particolare, i pagamenti relativi al presente contratto saranno effettuati:

- per la Beta 80 S.p.A. Software e Sistemi a mezzo di Conto Corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva) acceso presso\_\_\_\_-, IBAN \_\_\_\_-

Le persone delegate ad operare sul medesimo conto sono:

\_\_\_\_\_ CF: \_\_\_\_\_;



\_\_\_\_\_CF:\_\_\_\_\_.

- per la TIM S.p.A. a mezzo di Conto Corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva) acceso presso\_\_\_\_-, IBAN\_\_\_\_-.

Le persone delegate ad operare sul medesimo conto sono:

\_\_\_\_\_CF:\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_CF:\_\_\_\_\_.

- per la GEG S.r.l. a mezzo di Conto Corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva) acceso presso\_\_\_\_-, IBAN\_\_\_\_-.

Le persone delegate ad operare sul medesimo conto sono:

\_\_\_\_\_CF:\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_CF:\_\_\_\_\_.

6. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinata alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

7. L'appalto sarà assoggettato – ricorrendone le condizioni, alle disposizioni contenute nell'art.4 del Dl 124/2019 (convertito con modifiche nella legge 157/2019), in tema di ritenute e compensazioni negli appalti e subappalti.

8. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato entro il termine di cui al comma 3 per causa imputabile all'Amministrazione inadempiente, saranno dovuti gli interessi moratori, dal giorno successivo a quello della scadenza del termine di pagamento, nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso, salvo il minor saggio eventualmente concordato fra le parti nei limiti ed alle condizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231; tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi





dell'art. 1224 del Codice Civile.

#### **ART. 7 – PENALI**

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni, in rapporto alla delicatezza e alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente o imputabili all'Amministrazione), qualora non vengano rispettati i tempi e le modalità di esecuzione dei servizi previsti nella documentazione di gara, il committente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, potrà applicare penalità secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico.

2. In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna della reportistica necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o difformi rispetto alle prescrizioni indicate e/o errati, l'Amministrazione potrà applicare penalità secondo quanto indicato nel Capitolato.

#### **ART. 8 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE**

##### **DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione. In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto all'Amministrazione Contraente entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi o entro 24 ore in caso di particolare gravità, dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel



termine indicato, ovvero pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione rilasciata, di cui al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

3. L'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura; in ogni caso l'applicazione delle penali previste dal presente contratto non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel contratto e nel Capitolato Tecnico non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali relative alla reportistica necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione. In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto all'Amministrazione entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.



Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato.

### **ART. 9 – GARANZIE E ASSICURAZIONI**

1. Il Fornitore, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato nelle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta del Committente. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dal contratto.

2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, pertanto la Committente ha facoltà di rivalersi direttamente sulle cauzioni anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

3. La garanzia opera nei confronti del Committente a far data dall'attivazione



del contratto.

1. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e dei contratti di fornitura e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti del Committente verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

2. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate solo previo consenso espresso in forma scritta dal Committente.

3. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Committente.

4. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto fermo restando il risarcimento del danno.



5. Il Fornitore ha presentato inoltre idonee coperture assicurative, per le garanzie individuate nel Disciplinare di gara, attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto.

**ART. 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C., nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- Dopo tre richiami scritti, per i quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni addotte dalla ditta aggiudicataria, il committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
- frode, a qualsiasi titolo, da parte Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- ingiustificata sospensione del servizio;
- subappalto non autorizzato;
- cessione di tutto o parte del contratto;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale;



- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010;

- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Committente.

2. Nei casi espressamente indicati al precedente comma il contratto è risolto di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di Committente. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

3. La specifica ipotesi di ritardo nell'attivazione del servizio, prolungato per 30 (trenta giorni) oltre la data di "avvio del servizio", costituisce motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

4. In tutti i casi di risoluzione del contratto, il committente avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di servizio risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale, di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della Regione Abruzzo. al risarcimento dell'ulteriore danno.

5. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto dalla Committente, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di



cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione la Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del servizio.

#### **ART. 11 – SUBAPPALTO**

L'Appaltatore non si avvale di Subappaltatori nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto, secondo quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara di cui in premessa.

L'Appaltatore potrà ottenere, nel corso dell'esecuzione del Contratto, autorizzazione al subappalto delle tipologie di servizio rispetto alle quali, in sede di partecipazione alla procedura di gara di cui in premessa, abbia espressamente dichiarato l'intenzione di ricorrere al subappalto.

In ogni caso, l'indicazione dell'intenzione di avvalersi di Subappaltatori lascia impregiudicata la responsabilità dell'Appaltatore.

La quota subappaltabile non può essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

#### **ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO**

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.



1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

2. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto, all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati

#### **ART. 13 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

L'Ing. Francesco Maria Silanos, Responsabile del servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione del presente contratto, è il referente responsabile nei confronti della Regione Abruzzo, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

#### **ART. 14 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. I "Direttori dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), nominato ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, per la verifica della corretta esecuzione del contratto, sono individuati nei Responsabili delle centrali del 118 delle rispettive ASL come in elenco a seguire:

- ASL L'Aquila – Sig. Gino Bianchi

- ASL Chieti – Sig. Adamo Mancinelli

- ASL Pescara - Sig. Vincenzino Lupi

- ASL Teramo – Sig. Silvio Santicchia

2. Il D.E.C. del contratto, al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione, predisporrà il certificato di regolare





esecuzione delle forniture.

### **ART. 15 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI**

Il Fornitore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Prima dell'inizio del servizio la ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare un incontro, in data da concordare tra le parti, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ASL di Pescara.

### **ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI**

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati previsti dal presente contratto e dalle forniture e servizi da esso indicati in maniera conforme alla normativa vigente applicabile in materia di Protezione dei Dati Personali con particolare riferimento al Regolamento UE 679/2016 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito “Regolamento”) e al D.Lgs. 196/03 (come novellato dal D.Lgs. 101/18) “Codice in materia



Protezione Dati” (di seguito “Codice”).

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui agli articoli da 15 a 22 del Reg. UE 679/2016.

Le parti trattano i dati personali indicati nel contratto, nell’ambito della sua esecuzione e gestione e per l’adempimento di obblighi legali ad esso connessi.

Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

3. Con riferimento al trattamento dei dati previsto dall’oggetto del presente contratto (forniture e servizi professionali relativi alla gestione delle centrali del 118 “Abruzzo Soccorso” delle ASL d’Abruzzo), si individuano la Regione Abruzzo e le ASL regionali quali titolari autonomi del trattamento con particolare riferimento alle seguenti finalità:

- Regione Abruzzo: fini istituzionali di studio e statistici per il monitoraggio dei consumi e controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi ottenibili;
- ASL regionali: fini di cura dei pazienti e per l’espletamento delle attività previste nell’oggetto contrattuale.

4. Ciascun Titolare Autonomo si impegnerà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

(i) adottare le misure di sicurezza adeguate previste dal Regolamento, dal



Codice e da ogni altra norma applicabile in tema di trattamento dei dati personali;

(ii) prestare idonea informativa agli interessati, nonché richiedere il relativo consenso libero, specifico, espresso e documentabile, nei casi e nei termini previsti dal Regolamento e dal Codice;

(iii) dare tempestivo riscontro alle istanze degli interessati, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento, nonché alle istanze o richieste da qualsiasi autorità legittimata, eventualmente collaborando con gli altri titolari nel caso esse abbiano ad oggetto operazioni di trattamento di competenza di più titolari.

(iv) trattare i dati nel rispetto dei principi previsti dall'art. 5 del Regolamento.

In relazione ai trattamenti di dati sopra indicati e relative finalità, il Fornitore verrà designato da ogni singolo Titolare autonomo del trattamento, quale Responsabile del Trattamento ex art. 28 del Reg. UE 679/2016

#### **ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI**

Le eventuali spese relative al bollo ed alla eventuale registrazione in caso d'uso sono ad esclusivo carico del Fornitore aggiudicatario.

#### **ART. 18 – DISCIPLINA APPLICABILE**

1. La fornitura oggetto d'appalto è regolata dalla presente contratto, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico.

2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della



presente contratto e relativi allegati.

#### **ART. 19 - FORO COMPETENTE**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente contratto o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Pescara.

#### **ART. 20 - CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01**

Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito [www.scr.piemonte.it](http://www.scr.piemonte.it) e di accettare il contenuto del Codice etico di comportamento e di essere soggetti all'obbligo di rispettare le prescrizioni in esso contenute e di astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012

L'inosservanza da parte dell'Impresa di tali obblighi è considerata dalla Committente. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

#### **ART. 21 – CLAUSOLA FINALE**

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto e non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte del Committente. non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.



Letto, confermato e sottoscritto.

COMMITTENTE

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.28*

*dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.*

IL FORNITORE

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.28*

*dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.*

\* \* \* \* \*

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ.; dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di specificatamente aver considerato le seguenti clausole: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, e 22

IL FORNITORE

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.28*

*dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.*

=====